

## **CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI INPS**

Tutti i pagamenti (trattamenti pensionistici di tutte le gestioni Inps, Ex Inpdap ed ex Enpals) saranno effettuati il primo del mese (primo giorno bancario) ad eccezione della mensilità di Marzo, Maggio, Novembre dato che il primo giorno del mese è festivo (il 1° marzo è domenica, il 1° maggio è la festa dei lavoratori ed il 1° novembre la festa dei santi). Fa eccezione la mensilità di Gennaio che viene pagata, come detto, il secondo giorno bancario e quindi il 3 Gennaio.

<b>CALENDARIO PAGAMENTI PENSIONI ANNO 2020 (Inps, ex Inpdap, ex Enpals)</b>		
<b>GENNAIO</b>		
03	venerdì	2° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>FEBBRAIO</b>		
01	sabato	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE
03	lunedì	1° giorno bancario per ISTITUTI DI CREDITO
<b>MARZO</b>		
02	lunedì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>APRILE</b>		
01	mercoledì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>MAGGIO</b>		
02	sabato	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE
04	lunedì	1° giorno bancario per ISTITUTI DI CREDITO
<b>GIUGNO</b>		
01	lunedì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>LUGLIO</b>		
01	mercoledì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>AGOSTO</b>		
01	sabato	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE
03	lunedì	1° giorno bancario per ISTITUTI DI CREDITO
<b>SETTEMBRE</b>		
01	martedì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>OTTOBRE</b>		
01	giovedì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>NOVEMBRE</b>		
02	lunedì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO
<b>DICEMBRE</b>		
01	martedì	1° giorno bancario per POSTE ITALIANE e ISTITUTI DI CREDITO

## **ANTICIPO TFR/TFS fino a 45.000 euro con PRESTITO BANCARIO**

Il comma 2 dell'articolo 23 del DL 4/2019 (convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26) prevede la possibilità, andando in pensione, di accedere subito alla liquidazione del TFR/TFS sino al limite massimo di 45.000 euro mediante prestito bancario, con tasso di interesse annuo "comprensivo di ogni eventuale onere" inoltre non può essere superiore al "limite massimo del valore dell'indice generale del Rendistato pubblicato, con cadenza mensile dalla Banca d'Italia, aumentato di 30 centesimi". Il finanziamento è esente da "imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto".

2. Sulla base di apposite certificazioni rilasciate dall'ente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, i soggetti di cui al comma 1 nonché i soggetti che accedono, o che hanno avuto accesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento di pensione ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari

*all'importo, nella misura massima di cui al comma 5 del presente articolo, dell'indennità di fine servizio maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'Associazione bancaria italiana, sentito l'INPS.*

*Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente che corrisponde l'indennità di fine servizio, comunque denominata, trattiene il relativo importo da tale indennità, fino a concorrenza dello stesso. Gli importi trattenuti ai sensi del periodo precedente non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.*

*Il finanziamento è garantito dalla cessione pro solvendo, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato che i lavoratori di cui al primo periodo vantano nei confronti degli enti che corrispondono l'indennità di fine servizio. Gli enti responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

L'importo del TFS/TFR ricevuto a titolo di anticipo cui relativi interessi viene trattenuto dall'Inps che provvede alla restituzione del prestito alla concorrenza dell'indennità di buonuscita. Il percorso è così strutturato:

- fare richiesta all'ente erogatore del TFR/TFS (generalmente si tratta dell'Inps) la certificazione attestante il diritto all'anticipazione;
- rivolgersi ad uno degli istituti di credito aderenti all'iniziativa (saranno elencati nella convenzione ABI-Ministero del Lavoro) presentando la richiesta di anticipo;
- l'istituto di credito a sua volta si rivolge all'ente di erogazione chiedendo la conferma della sussistenza dei presupposti per l'anticipazione;
- in caso di esito positivo di quest'ultima fase la liquidazione dell'anticipo avverrà entro i successivi 15 giorni.

In ogni caso tra la domanda della certificazione e l'accredito del TFR non devono passare più di 75 giorni.

Segnaliamo anche che per l'articolo 24 del DL 4/2019 è previsto un regime di tassazione agevolato per il TFS/TFR del pubblico dipendente.

L'aliquota Irpef sull'indennità di fine servizio ("comunque denominata") del pubblico impiego è ridotta per le indennità corrisposte almeno dopo i 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, nella misura pari a:

- 1,5% per le indennità corrisposte dopo 12 mesi;
- 3,0% per le indennità corrisposte dopo i 24 mesi;
- 4,5% per le indennità corrisposte dopo i 36 mesi;
- 6,0% per le indennità corrisposte dopo i 48 mesi;
- 7,5% per le indennità corrisposte dopo i 60 mesi.

Questa disposizione, però si applica solamente sull'imponibile dell'indennità inferiore ai 50.000€.

<b>I termini di Liquidazione del TFS e del TFR nel Pubblico Impiego</b>			
<b>Motivo della cessazione</b>	<b>Diritto a pensione perfezionato</b>		
	<b>entro il 12.8.2011 (31.12.2011 Scuola e Afam)</b>	<b>dal 13.8.2011 (1.1.2012 Afam e Scuola) al 31.12.2013</b>	<b>dal 1.1.2014</b>
<b>Inabilità o decesso</b>	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg	15 gg + 90 gg
<b>Limite di Età / Cessazione d'ufficio</b>	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
<b>Dimissioni Volontarie</b>	6 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg	24 mesi + 90 gg
<b>Scadenza contratti a termine</b>	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
<b>Risoluzione Unilaterale per Massima Anzianità Contributiva</b>	15 gg + 90 gg	6 mesi + 90 gg	12 mesi + 90 gg
<b>PensioniOggi.it</b>			
<b>Rateizzazione del TFS e del TFR</b>			
<b>Rate</b>	<b>Diritto a pensione perfezionato</b>		
	<b>Entro il 31.12.2013</b>		<b>Dal 1.1.2014</b>
<b>Prima rata</b>	fino a 90mila € lordi		fino a 50mila €
<b>Seconda Rata</b>	importo lordo compreso tra 90mila e 150mila €		importo lordo compreso tra 50mila e 100mila €
<b>Terza Rata</b>	importo lordo oltre i 150mila €		importo lordo oltre i 100mila €
<b>PensioniOggi.it</b>			

## DECURTAZIONI PENSIONI D'ORO

Riflessioni sull'art. 1, commi 261 e seguenti della L. 30 dicembre 2018 n. 145 in materia di decurtazione delle c.d "pensioni d'oro" a cura di Leotta Ettore

### **LEGGI IN:**

<https://www.federspev.it/fileman/upload/Uploads/riflessioni-sullart-1-commi-261-e-seguenti-della-l-30-dicembre-2018-n-145-in-materia-di-decurtazione-delle-c-d-pensioni-doro.pdf>

## **INPS – ISTRUZIONI per RINNOVO ASSEGNI PENSIONE per AUMENTI ISTAT**

Colla circolare 147 dell'11 dicembre 2019 l'Inps comunica le variazioni degli importi delle prestazioni pensionistiche e assistenziali per il 2020 in seguito al tasso di inflazione definitivo per il 2019 comunicato dall'Istat dell'1,1% e di quello previsionale per il 2020 dello 0,4%.

Stando alla normativa attuale vigente (salvo dunque variazioni colla Finanziaria ancora in discussione) in tabella i trattamenti pensionistici rivalutati

<b>RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI NEL 2020</b>					
<b>Fasce trattamenti complessivi</b>	<b>% indice per. da attribuire</b>	<b>Aumento</b>	<b>Importo trattamenti complessivi</b>		
			<b>da</b>	<b>a</b>	<b>Imp. Garantito</b>
<b>Fino a 3 volte il TM</b>	<b>100</b>	<b>0,40%</b>	<b>-</b>	<b>1.539,03 €</b>	
<b>Fascia di Garanzia *</b>	<b>Importo garantito</b>		<b>1.539,04 €</b>	<b>1.539,21 €</b>	<b>1.545,19 €</b>
<b>Oltre 3 e fino a 4 volte il TM</b>	<b>97</b>	<b>0,39%</b>	<b>1.539,04 €</b>	<b>2.052,04 €</b>	
<b>Fascia di Garanzia *</b>	<b>Importo garantito</b>		<b>2.052,05 €</b>	<b>2.053,68 €</b>	<b>2.060,00 €</b>
<b>Oltre 4 e fino a 5 volte il TM</b>	<b>77</b>	<b>0,31%</b>	<b>2.052,05 €</b>	<b>2.565,05 €</b>	
<b>Fascia di Garanzia*</b>	<b>Importo garantito</b>		<b>2.565,06 €</b>	<b>2.567,61 €</b>	<b>2.572,95 €</b>
<b>Oltre 5 e fino a 6 volte il TM</b>	<b>52</b>	<b>0,21%</b>	<b>2.565,06 €</b>	<b>3.078,06 €</b>	
<b>Fascia di Garanzia *</b>	<b>Importo garantito</b>		<b>3.078,07 €</b>	<b>3.078,67 €</b>	<b>3.084,46 €</b>
<b>Oltre 6 e fino a 8 volte il TM</b>	<b>47</b>	<b>0,19%</b>	<b>3.078,07 €</b>	<b>4.104,08 €</b>	
<b>Fascia di Garanzia *</b>	<b>Importo garantito</b>		<b>4.104,09 €</b>	<b>4.104,41 €</b>	<b>4.111,80 €</b>
<b>Oltre 8 e fino a 9 volte il TM</b>	<b>45</b>	<b>0,18%</b>	<b>4.104,09 €</b>	<b>4.617,09 €</b>	
<b>Fascia di Garanzia *</b>	<b>Importo garantito</b>		<b>4.617,10 €</b>	<b>4.618,01 €</b>	<b>4.625,40 €</b>
<b>Oltre 9 volte il TM</b>	<b>40</b>	<b>0,16%</b>	<b>4.617,10 €</b>	<b>-</b>	

Per la crescita dell'inflazione variano anche i trattamenti sociali ed assistenziali erogati dall'Inps:

- assegno sociale 459,83
- pensione sociale 378,95
- trattamento minimo FPDL 515,07
- invalidi civili e pensione di inabilità civile 286,81 al mese

**VEDI ALLEGATA** la Circolare 147 dell'11.12.2019

## **SSN – AUMENTANO LE LISTE DI ATTESA**

Il Rapporto Pit Salute di Cittadinanzattiva-Tribunale per i diritti del malato, presentato a Roma, delinea un Ssn con problemi rilevanti di costi, peso della burocrazia e problemi di accesso ai servizi in una parte significativa del Paese con un aumento spaventoso per le attese:

- visita oculistica 9 mesi
- visita cardiologica 8 mesi
- visita neurologica 7,5 mesi
- mammografia 16 mesi
- intervento per tumore della vescica 6 mesi

(vedi articolo in Doctor del 12 dicembre 2019 - Rapporto Pit Salute, si allungano liste d'attesa. Sedici mesi per una mammografia:

[https://ssl.medikey.it/login\\_custom/login\\_doctor33.aspx?id=1&t=fb1c5ba5-8aaf-4ddc-af6b-13d3cf5d7f83](https://ssl.medikey.it/login_custom/login_doctor33.aspx?id=1&t=fb1c5ba5-8aaf-4ddc-af6b-13d3cf5d7f83)

Carenza medici, amministrazione proiettata verso una privatizzazione, organizzazione carente, tanti tanti fattori e nessun provvedimento.

Come era bello ai tempi pre SSN colla vecchia mutua...2,3 giorni al massimo!